Cassazione civile sez. I, 20/01/2025, n. 1324

Fatto FATTI DI CAUSA

La Corte dâ?? Appello di Milano, con sentenza n. 476/2023, pubblicata lâ?? 11/2/2023, ha riformato la decisione di primo grado, respingendo lâ??opposizione, ex art. 645 c.p.c., promossa da Pi.Mi. avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano in data 29 aprile 2019, su ricorso di Sc.Gi., con il quale si era ingiunto alla Pi.Mi. di pagare allo Sc.Gi., ex convivente, la somma di Euro 380.000,00, oltre interessi e spese, in forza della clausola n. 5 di una scrittura privata sottoscritta da tali parti in data 21.11.2018, â??a transazioneâ?•, per definire gli aspetti relativi allâ??esercizio della responsabilità sul figlio minore (nato, nel 2007, dalla relazione sentimentale con convivenza more uxorio tra i due, terminata nel 2011) e quelli patrimoniali, clausola con la quale la Pi.Mi. si era impegnata â??in qualità di proprietaria esclusiva dellâ??abitazione sita in M alla via (Omissis),â?! a vendere il predetto immobile ed a riconoscere al sig. Sc.Gi. sul prezzo della vendita un ricavato pari alla somma complessiva di Euro 380.000,00 (euro trecentottantamila/00)â?•, riconoscimento di debito, sul prezzo di vendita di immobile di proprietA della Pi.Mi., â??finalizzato allâ??equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. Sc.Gi. alla prima famiglia ed al primo figlioâ? con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlioâ?•.

Il Tribunale, pronunciando sullâ??opposizione a decreto ingiuntivo (nella quale lâ??opponente Pi.Mi. aveva chiesto, in via principale, che venisse dichiarata la nullità della clausola n. 5) dellâ??accordo ovvero la nullità dellâ??intera scrittura privata o, in via subordinata, che venisse annullata la clausola n. 5) dellâ??accordo ovvero lâ??intera scrittura privata ovvero, in via ulteriormente subordinata, che venisse pronunciata la risoluzione dellâ??accordo con conseguente condanna dello Sc.Gi. al risarcimento del danno), aveva accolto lâ??opposizione e rilevato che con tale accordo, avente natura transattiva, le parti, dalla cui convivenza more uxorio, cessata nel settembre 2011, era nato, il (Omissis), il figlio Sc.Fr., avevano regolato gli aspetti concernenti lâ??affidamento e il mantenimento del figlio unitamente ad alcuni aspetti concernenti questioni patrimoniali pendenti tra le parti.

Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione dellâ??accordo per grave inadempimento di parte opposta, lo Sc.Gi., che non aveva dato prova di avere regolarmente adempiuto al proprio obbligo di mantenimento del figlio minore, unâ??obbligazione a carattere alimentare, e aveva revocato il decreto ingiuntivo con condanna dello Sc.Gi. a rimborsare alla Pi.Mi. le spese di lite.

In particolare, i giudici di appello hanno accolto i quattro motivi di appello principale dello Sc.Gi. (si legge: â??1) Con il primo motivo censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che le reciproche concessioni, necessarie ai fini della validitĂ dellâ??accordo

transattivo, andassero ravvisate solo nella disciplina convenzionale relativa allâ??obbligo di mantenimento su di lui gravante nei confronti del figlio Sc.Fr. e non anche nella ricognizione di debito â?? presente allâ??art. 5 dellâ??accordo â?? volta a risolvere le questioni economiche esistenti tra le parti. 2) Con il secondo motivo impugna la parte della motivazione nella quale il Tribunale ha accolto lâ??eccezione di inadempimento formulata dalla Pi.Mi., senza considerare che tale eccezione non poteva essere opposta in assenza della prova di inadempimenti a lui imputabili. Precisa come lâ??appellata si sarebbe limitata a contestare un ritardo nellâ??esecuzione delle prestazioni, che tuttavia, in assenza di termine essenziale, non poteva giustificare lâ??operatività dellâ??eccezione ex art. 1460 c.c. Il giudice avrebbe inoltre omesso di compiere il giudizio di comparazione tra le condotte di inadempimento e non aveva considerato la contrarietà a buona fede dellâ??eccezione di inadempimento invocata dalla Pi.Mi. in quanto volta a mascherare la sua inadempienza.3) Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale aveva erroneamente posto a suo carico lâ??onere di provare di avere bene adempiuto, pur in assenza di una precisa allegazione avversaria circa le sue presunte condotte di inadempimento. 4) Con il quarto motivo la??appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la??inadempimento della sola parte della??accordo concernente il mantenimento costituiva valido presupposto ai fini dellâ??operatività della tutela ex art 1460, senza rilevare che, dal tenore letterale della??accordo e, in particolare, dalla clausola n. 5, emergeva che lâ??ulteriore interesse in capo alla Pi.Mi. di tutelare il proprio patrimonio da unâ??eventuale azione di riduzione o restituzione, impediva lâ??operatività dellâ??eccezione di inadempimentoâ?•) e respinto quello incidentale della Pi.Mi., articolato in tre motivi (si legge: â??1) Con il primo motivo chiede che venga dichiarata la nullitA dellâ??accordo transattivo per mancanza di causa. In particolare, ritiene non sussistenti i requisiti della reciprocità delle concessioni e dellâ??individuata la res dubia, necessari al fine di sorreggere causalmente una transazione. 2) Con il secondo motivo chiede lâ??annullamento dellâ??accordo per violenza morale, prospettando che lo Sc.Gi. lâ?? avrebbe indotta ad accettare la clausola numero 5 della??accordo minacciando, in mancanza, il mancato pagamento del contributo di mantenimento del figlio. 3) Con il terzo motivo reitera la richiesta di un risarcimento del danno in aggiunta alla risoluzione dellâ??accordo, rilevando che la risoluzione giustifica la condanna generica della parte inadempiente al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di un pregiudizio patrimonialeâ?•).

La Corte dâ?? Appello ha fondato la decisione su una diversa qualificazione giuridica del rapporto, ritenuto, diversamente da quanto affermato in primo grado, non un contratto di transazione, ma un accordo volto a regolamentare lâ?? affidamento e il mantenimento del figlio, disciplinati dallâ?? art. 337 ter co. 4 c.c., oltre ai rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi, la cui validità Ã" stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 663/2022) quale espressione dellâ?? autonomia privata, accordo non di natura prettamente contrattuale, avendo ad oggetto lâ?? adempimento di obbligo ex lege, cosicché lâ?? autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e

definitiva vincolatività ed efficacia tra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizione in esso contenute alle effettive esigenze di figlio (Cass. 663/2022). Poiché, in tale tipologia di accordo, gli obblighi previsti a carico delle parti non sono tra loro sinallagmatici, essendo il mantenimento della prole un obbligo che ex lege ricade su ciascun genitore, non possono esperirsi i rimedi dellâ??eccezione dâ??inadempimento (art. 1460 c.c.) e della risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) che la legge prevede in ambito contrattuale a tutela del contraente non inadempiente, difettando in toto il necessario requisito della â??corrispettività delle prestazioniâ?•; stante lâ??assenza di un rapporto di sinallagmaticità tra le obbligazioni di mantenimento del figlio minore assunte dallo Sc.Gi. e lâ??obbligo della Pi.Mi. di corrispondere al padre di suo figlio il ricavato della vendita dellâ??immobile, questâ??ultima non poteva giustificare il proprio mancato adempimento alle obbligazioni sancite dallâ??art. 5 della scrittura eccependo lâ??inadempimento della controparte.

Né potevano accogliersi i motivi di appello incidentale condizionato della Pi.Mi. in punto di nullità (sia pure riferito dalla Pi.Mi. alla transazione, ai requisiti della reciprocità delle concessioni e dellâ??individuazione della res dubia), dovendo riconoscersi (Cass. Sez. Un. 2176/2021) piena validità alle clausole dellâ??accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni â?? mobili o immobili â?? o la titolarità di altri diritti reale, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, considerazioni queste estensibili anche agli accordi intervenuti a seguito della cessazione di un rapporto di convivenza di fatto: â??la causa del contratto Ã" da rinvenirsi nellâ??interesse che i contraenti avevano, al momento della stipulazione, a regolare tutti gli aspetti concernenti lâ??affidamento del figlio minore e a risolvere le pendenti questioni patrimoniali insorte a seguito della cessazione del rapporto di convivenzaâ?•.

Neppure era fondata la domanda di annullamento del contratto, reiterata dallâ??appellante incidentale nel secondo motivo, per la asserita violenza morale che la sig.ra Pi.Mi. avrebbe subito dallâ??ex compagno Sc.Gi., dovendo condividersi sul punto la valutazione del Tribunale, né alcuna prova vi era (i capitoli di prova articolati dalla sig.ra Pi.Mi. erano generici e valutativi) che Sc.Gi. avesse estorto con minaccia il consenso negoziale della Pi.Mi. e che la stessa fosse stata indotta a concludere lâ??accordo solo in conseguenza dellâ??illecito comportamento della controparte.

Avverso la suddetta pronuncia, Pi.Mi. propone ricorso per cassazione, notificato 12/4/2023, affidato a sei motivi, nei confronti di Sc.Gi. (che resiste con controricorso).

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 112,329,342 e 346 c.p.c., per non avere la Corte dâ??Appello di Milano rilevato che, sulla â??natura transattivaâ?• della scrittura privata intercorsa tra le parti nel 2018 si era formato un giudicato interno e che dunque la questione non poteva essere riconsiderata in fase di appello; b) con il secondo motivo, la nullitA della sentenza, ex art. 360, n. 4 c.p.c., in riferimento allâ??art. 101 c.p.c., per avere la Corte dâ??Appello di Milano, riqualificando la fattispecie di riferimento, emesso una sentenza â??a sorpresaâ?•, violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti (ed in particolare dellâ??odierno ricorrente); c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 ss. c.c., in materia di interpretazione del contratto nonché del procedimento che presiede alla (ri)qualificazione giuridica, avendo la sentenza impugnata accolto lâ??appello principale, senza tener conto, nella sua riqualificazione della fattispecie di riferimento come â??non prettamente contrattuale�, né del tenore letterale della scrittura privata intercorsa tra le parti, né della loro comune intenzione né del loro comportamento successivamente alla stipula della scrittura stessa; d) con il quarto motivo, in via subordinata, la violazione falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 1321 ss. c.c., 1424, 1453, 1460 e 337 ter, comma 4, c.c., per avere la Corte dâ??Appello di Milano, nellâ??accogliere lâ??appello principale, negato che un accordo stipulato in occasione di una crisi genitoriale possa avere natura contrattuale (come invece riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimitÃ) ed essere dunque assoggettato alla disciplina in materia di risoluzione per inadempimento; e) con il quinto motivo, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.c.), con riferimento agli artt. 1362 ss. c.c., in materia di interpretazione del contratto nonché del procedimento che presiede alla (ri)qualificazione giuridica, per avere la Corte dâ??Appello, accogliendo il gravame principale dello Sc.Gi. e respingendo quello incidentale condizionato della Pi.Mi., non rilevato che alla scrittura privata intercorsa tra le parti doveva riconoscersi natura â??mistaâ?•, valorizzando la natura contrattuale almeno dellâ??impegno (qualificato come â??transattivoâ?•) di cui alla clausola n. 5; g) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3 c.c.), in riferimento agli artt. 1362 e 1965 c.c., per avere la Corte dâ?? Appello di Milano, dopo avere escluso un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni scaturenti dalla scrittura privata del 2018, respinto, sulla base di una (erronea) riqualificazione dellâ??accordo e senza dare rilievo (almeno) alla natura â??mistaâ?• del negozio intercorso tra le parti, il primo motivo di appello incidentale condizionato della sig.ra Pi.Mi., che chiedeva di dichiarare la nullitA della clausola n. 5, con riferimento alla normativa in materia di transazione, per mancanza dei presupposti di tale contratto e, in generale, di una â??causaâ?• del suo impegno a favore del sig. Sc.Gi., affermando che tale â??causaâ?• doveva rinvenirsi nella definizione delle â??questioni economiche esistentiâ?• tra le parti, senza considerare che la lettera e la dichiarata intenzione delle parti escludeva tale riferimento, nonché la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento allâ??art. 132 c.p.c. e allâ??art. 111, comma 6 Cost., per avere la Corte dâ??Appello di Milano respinto il primo motivo di appello incidentale condizionato della Pi.Mi. con una motivazione apparente e tautologica.

- 2. La prima censura Ã" infondata.
- 2.1. Assume la ricorrente che per tutto il procedimento di primo grado, le parti si erano confrontate sul presupposto che quella sottoscritta dagli stessi nel 2018 fosse una transazione e il Tribunale nella sentenza del dicembre 2021 aveva affermato che lâ??accordo tra le parti aveva natura transattiva: â??La clausola n. 5 del contratto, esclusa dalla â??presentazioneâ?• al giudice della regolamentazione dei rapporti con la prole a seguito della cessazione di una unione di fatto, dalla cui competenza esula lâ??omologazione di accordi in materia di rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi, non costituisce una pattuizione autonoma, ma trova la propria ragion dâ??essere proprio nella complessiva disciplina convenzionale con cui le parti hanno inteso porre fine e prevenire controversie sia con riguardo specifico alle modalità di adempimento dei doveri del sig. Sc.Gi. nei confronti del primogenito Sc.Fr. sia ad eventuali ma possibili controversie circa i diritti della â??primaâ?• e della â??nuova famigliaâ?•, in relazione alle attribuzioni patrimoniali già destinate al minore (la clausola n. 5 fa espresso riferimento, infatti, allâ??immobile di via (Omissis))â?•.

Lo Sc.Gi., nel suo appello principale avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, non aveva messo in discussione la natura transattiva della scrittura privata del 2018, rispetto alla quale, anzi, aveva individuato le reciproche concessioni previste dalla legge per la validit di una transazione, contestando, con i motivi di appello, soltanto il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento.

Quindi la Corte dâ?? Appello di Milano, nel riqualificare la fattispecie controversa in senso totalmente distonico rispetto a quanto sino a quel momento discusso tra le parti, deciso dal giudice di prime cure e posto ad oggetto degli appelli principali ed incidentali delle medesime parti, si sarebbe pronunciata su una questione che era ormai coperta dal giudicato interno, per il combinato disposto degli artt. 112,329,342 e 346 c.p.c.

2.2. Il controricorrente sostiene che la doglianza Ã" infondata, in quanto se la formazione del giudicato interno, in ossequio al contenuto precettivo risultante dal combinato disposto degli artt. 112,329,342 e 346 c.p.c., richiede necessariamente lâ??inerzia/acquiescenza dellâ??appellante in ordine a capi della sentenza del tutto autonomi, nel caso in esame, â??la natura transattiva dellâ??accordo stipulato tra le parti il 21.11.2018 non Ã" suscettibile di acquisire la forza tipica del giudicato, costituendo lâ??antecedente necessario ed imprescindibile di tutte quelle conseguenze giuridiche che costituiscono oggetto di specifica impugnativaâ?•. Osserva il controricorrente che il titolo su cui poggia la domanda (ovvero la pretesa creditoria azionata in sede monitoria), vale a dire lâ??accordo del 2018, a prescindere dal suo nomen iuris, che Ã" alla base dellâ??individuazione del bene della vita richiesto dallâ??appellante Sc.Gi., non ha subìto mutazioni di sorta ad opera del giudice dellâ??impugnazione, che non ha introdotto nel thema decidendum nuovi elementi di fatto, in grado di determinare una modifica del petitum o della causa petendi, ma si Ã" limitato ad offrire una diversa qualificazione di quegli elementi giÃ

indicati dalle parti nellâ??instaurato giudizio.

Peraltro, la stessa appellante incidentale Pi.Mi. aveva eccepito lâ??invalidit \tilde{A} della transazione e \tilde{a} ??lâ??invalidit \tilde{A} dellâ??atto per carenza dei requisiti essenziali, che \tilde{A} " una patologia che attiene al momento genetico dello stesso, osta, evidentemente, alla formazione del giudicato sulla natura giuridica del medesimo, che costituisce il presupposto logico-giuridico della paventata nullit \tilde{A} \hat{a} ?•

2.3. La Corte dâ?? Appello ha ritenuto di poter procedere alla diversa qualificazione giuridica del rapporto, dâ?? ufficio, in difetto di specifico motivo di impugnazione, sulla base della giurisprudenza in materia di riqualificazione del rapporto.

Questa Corte (Cass. 9597/1998) ha da tempo affermato che â??il giudice dâ??appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nellâ??esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nellâ??ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il â??petitumâ?• e la â??causa petendiâ?• e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fattoâ?•.

Il principio si trova ribadito in Cass. 15674/2004 (â??In tema di impugnazioni, il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione allorché pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili dâ??ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Non Ã" precluso, invece, allo stesso giudice lâ??esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché essa non si fondi su elementi di fatto nuovi rispetto a quelli che hanno formato oggetto del dibattito processuale, dovendosi riconoscere al giudice di appello la possibilitA di definire, anche con riferimento alla individuazione della â??causa petendiâ?•, lâ??esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabiliâ?•) e in Cass. 4008/2006 (â??Il giudice dâ??appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nellâ??esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchÃ" nellâ??ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il â??petitumâ?• e la â??causa petendiâ?• e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fattoâ?•; nel caso di specie, parte attrice aveva domandato la risoluzione di una transazione per inadempimento della controparte, la quale aveva contestato la natura di transazione della dichiarazione sottoscritta e questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza dâ??appello che aveva qualificato come transazione

novativa lâ??accordo raggiunto tra le parti, avendo le stesse dichiarato di rinunciare e di annullare ogni precedente scritto ed accordo derivante dal contratto di locazione). In linea con tale orientamento, si \tilde{A} " affermato (Cass. 19090/2007) che \hat{a} ??Il giudice d \hat{a} ??appello pu \tilde{A}^2 conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nellâ??esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nellâ??ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il â??petitumâ?• e la â??causa petendiâ?• e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fattoâ?• (il principio Ã" stato applicato nel caso di domanda di pagamento proposta con riguardo ad un contratto plurilaterale â?? stipulato da un terzo con la parte appellata ed a favore dellâ??appellante â?? invece qualificato dal giudice dâ??appello come â??delegatio promittendiâ?

•, a seguito della quale lâ??appellata si era obbligata verso lâ??appellante ad adempiere ad unâ??obbligazione gravante sul terzo). Conforme anche Cass. 16213/2015 (con la quale si Ã" ritenuto che la riconduzione delle pattuizioni intervenute tra le parti alla figura del contratto autonomo di garanzia, anziché a quella della fideiussione, in quanto frutto dellâ??interpretazione di clausole già esaminate e discusse in primo grado, non implicava il mutamento della causa petendi posta a fondamento della pretesa azionata in giudizio dallâ??attore).

Sempre questa Corte ha ribadito (Cass. 10617/2012; conf. Cass. 3893/2020) che â??sebbene sia consentito al giudice dâ??appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli Ã" vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo gradoâ?• (cosicché si Ã" ritenuto che, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, Ã" viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice dâ??appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure).

Ancora questa Corte (Cass. 12875/2019) ha precisato che \hat{a} ??il giudice d \hat{a} ??appello pu \tilde{A}^2 qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purch \tilde{A} © non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il \hat{a} ??petitum \hat{a} ?• e la \hat{a} ??causa petendi \hat{a} ?• ed eserciti tale poteredovere nell \hat{a} ??ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente \hat{a} ?• (nella specie \tilde{A} " stato ritenuto inammissibile il motivo con il quale si invocava error in iudicando nella qualificazione giuridica del rapporto e si impugnava la sentenza d \hat{a} ??appello nella parte in cui aveva qualificato il rapporto inter partes come contratto di trasporto merci, anzich \tilde{A} © come contratto di appalto di servizi, in quanto

lâ??inquadramento giuridico del rapporto nello schema negoziale del contratto di trasporto merci per conto terzi, operato dal Tribunale, avrebbe dovuto costituire esplicito motivo di gravame da parte della società committente).

Nella specie, la Corte dâ??Appello non ha mutato il titolo della domanda dellâ??appellante Sc.Gi. ma ha evidenziato la natura â??non prettamente contrattualeâ?• dellâ??accordo de quo, non introducendo nel thema decidendum nuovi elementi di fatto, in grado di determinare una modifica del petitum o della causa petendi, ma si Ã" limitata ad offrire una diversa qualificazione di quegli elementi già indicati dalle parti nellâ??instaurato giudizio.

3. La seconda censura Ã" del pari infondata.

Si lamenta che vi sarebbe stata una decisione â??a sorpresaâ?•, senza la necessaria previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti (sulla diversa qualificazione giuridica del contratto posto a base della pretesa creditoria).

Orbene, il principio iura novit curia comporta che nella??esercizio della sua funzione, il giudice possa essere coadiuvato dalle parti nella ricerca delle fonti giuridiche da applicare al caso concreto, ma resta comunque libero di qualificare la fattispecie ed individuare la relativa norma.

Al fine di evitare che il giudice, nel decidere una controversia, introduca una questione che non sia mai stata sottoposta al controllo e alla discussione delle parti, violando $\cos \tilde{A} \neg$ non solo il principio del contraddittorio, ma anche il diritto di difesa, lâ??art. 101, comma 2, c.p.c. commina la nullit \tilde{A} delle decisioni che si fondino su questioni rilevate ex officio sulle quali il giudice non abbia sollecitato il confronto dialettico tra le parti.

Tuttavia, per costante giurisprudenza, â??lâ??obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate dâ??ufficio, stabilito dallâ??art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti ovvero unâ??attività assertiva in punto di fatto e non già mere difeseâ?• (Cass. n. 11724/2021).

In Cass. 82/2024 si Ã" ribadito che â??Lâ??obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate dâ??ufficio, stabilito dallâ??art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difeseâ?• (in applicazione del principio, questa Corte ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando dâ??ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti). In Cass. 1617/2022,

si \tilde{A} " ritenuto che la ritenuta sussistenza di un adempimento di unâ??obbligazione naturale, giustificata dai doveri di natura morale e sociale di un convivente verso lâ??altro, in luogo di una donazione nello spostamento patrimoniale derivato da unâ??operazione di giroconto effettuata dal titolare di conto corrente in favore di altro soggetto, avrebbe necessitato il previo contraddittorio tra le parti, in quanto â??la sussistenza della obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata non solo ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella societ \tilde{A} , ma implica altres \tilde{A} la sussistenza della proporzionalit \tilde{A} fra il pregiudizio subito e lâ??attribuzione patrimoniale compiuto \hat{a} , requisiti che dovevano essere riscontrati positivamente solo previo contraddittorio tra le parti.

Orbene la Corte dâ?? Appello, nel ritenere configurabile, nel caso di specie, non un contratto di transazione, ma un accordo stipulato in occasione di una crisi familiare a struttura non sinallagmatica, ha risolto, con una riqualificazione giuridica del rapporto rilevata ex officio, come poteva fare, una questione di puro diritto, o, al più, a natura mista, di fatto e diritto, che, in ogni caso, è stata decisa dallâ?? adito giudicante sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio già esistente e ritualmente prodotto dalle parti.

Poiché i fatti costitutivi sono rimasti gli stessi, non Ã" sorta la necessità di sollecitare il contraddittorio su elementi fattualmente incontroversi.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto, in punto di individuazione della comune intenzione delle parti, ex art. 1362 c.c., deducendosi che la stessa era da individuarsi nella volontà delle stesse di porre fin ad una controversia (insorta a causa dellâ??inadempimento dello Sc.Gi. allâ??obbligo di mantenimento del figlio, al momento della cessazione della convivenza con la Pi.Mi.) attraverso la regolamentazione di vari profili patrimoniali. Tale intenzione si evinceva sia dallâ??intestazione della scrittura (â??Scrittura privata portante transazioneâ?•) sia dal comportamento successivo delle parti, da cui si evinceva che le stesse avevano sempre inteso lâ??accordo come un contratto a prestazioni corrispettive.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione di altre disposizioni, gli artt. 1321 ss. c.c., 1424, 1453, 1460 e 337 ter, comma 4, c.c., per avere la Corte dâ?? Appello di Milano, nellâ?? accogliere lâ?? appello principale dello Sc.Gi., escluso che un accordo stipulato in occasione di una crisi genitoriale possa avere natura contrattuale e che gli obblighi previsti a carico delle parti siano tra loro sinallagmatici, essendo il mantenimento della prole un obbligo che ex lege ricade su ciascun genitore, cosicché per tali motivi non possa essere assoggettato alla disciplina in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. Il che sarebbe in contrasto con lâ?? orientamento della giurisprudenza di legittimitÃ, alla cui stregua, nel contesto delle relazioni affettive, il riconoscimento dellâ?? autonomia negoziale si estrinseca nellâ?? attribuzione della natura contrattuale allo stesso accordo di separazione consensuale / divorzio a domanda congiunta (v. Cass., n. 18066/2014), in particolare rispetto ai profili patrimoniali attinenti al contenuto c.d.

eventuale e, a fortiori, lo stesso ragionamento deve valere per gli accordi stipulati tra genitori non coniugati ai sensi dellâ??art. 337 ter, comma 4 c.c.

Secondo la ricorrente sarebbe inconferente il riferimento a Cass. 663/2022 o a Cass. 11342/2004, in quanto, nel caso qui in esame, â??lâ??impegno contenuto nella clausola n. 5 della scrittura transattiva tra le parti non Ã" stato preso da un genitore a titolo di adempimento del proprio obbligo genitoriale di mantenimento, bensì dallâ??altro genitore, ovvero quello che, in base alla scrittura stessa, in quanto collocatario della prole, avrebbe ricevuto il contributo nel mantenimento del figlioâ?•. Poiché lâ??obbligazione di cui si controverte nel presente giudizio non Ã" quella del genitore tenuto al mantenimento né afferisce in alcun modo alla responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti, stante la natura sicuramente contrattuale dellâ??obbligazione, si sarebbe dovuta applicare la normativa generale dei contratti in materia di risoluzione del contratto, per consentire alla Pi.Mi. di non adempiere al proprio obbligo di cui alla clausola n. 5 della scrittura, a fronte del palese, incontestato e realisticamente premeditato inadempimento da parte dello Sc.Gi.

Nella specie, lâ??impegno assunto dalla Pi.Mi. con la clausola n. 5 dellâ??accordo non si colloca nel contesto della regolamentazione del mantenimento del figlio minore Sc.Fr. da parte del padre, bensì in quello della definizione di una (â??asserita ma inesistenteâ?•) controversia tra le due parti.

Con il quinto motivo, in relazione al rigetto dei motivi dellâ??appello incidentale condizionato della Pi.Mi., si denuncia violazione o falsa applicazione dellâ??art. 1362 c.c. in tema di interpretazione del contratto per non avere la Corte dâ??Appello di Milano (accogliendo lâ??appello principale dello Sc.Gi. e respingendo lâ??appello incidentale condizionato della Pi.Mi.) rilevato che alla scrittura privata intercorsa tra le parti dovesse riconoscersi almeno natura â??mistaâ?•, valorizzando la natura contrattuale almeno dellâ??impegno (qualificato come â??transattivoâ?•) di cui alla clausola n. 5.

In via subordinata, rispetto ai motivi terzo e quarto, si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere, â??a tutto volere concedereâ?•, che la scrittura privata intercorsa tra le parti (doc. 5) si componeva di due negozi distinti: il primo, relativo alla determinazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Sc.Fr. (artt. 2, 3 e 4 della scrittura), il secondo, relativo ad una transazione tra le parti in merito alla vendita dellâ??immobile di Via della (Omissis) a M da parte della sig.ra Pi.Mi., di obbligo della stessa, allâ??esito di tale vendita, di corrispondere 380.000,00 Euro al sig. Sc.Gi. (art. 5).

Si sostiene che si sia trascurato di considerare il tenore letterale della clausola.

La clausola n. 5, nella sua parte finale, afferma infatti che â??il riconoscimento dellâ??importo di Euro 380.000,00 al sig. Sc.Gi. Ã" finalizzato alla equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. Sc.Gi. alla prima famiglia ed al primo figlio, al quale Ã" stato intestato

lâ??appartamento di via (Omissis), con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio ed alla ulteriore ed eventuale prole che dovesse sopravvenireâ?•.

E si sarebbe trascurato di considerare che le parti, in occasione della loro crisi matrimoniale / genitoriale, possono concludere anche accordi a contenuto misto, dedicati, in parte alle questioni direttamente scaturenti da tale crisi e, per altra parte, alla definizione di altre questioni patrimoniali tra loro controverse. Accordi di questo tipo non sono direttamente collegata alla crisi familiare o genitoriale ma trovano, in tale crisi, esclusivamente lâ??occasione per la loro stipulazione e devono ritenersi assoggettati alla disciplina generale dei contratti e a quella specifica dei contratti di transazione.

Inoltre, si sarebbe trascurato di considerare che lâ??autonomia allâ??impegno di cui al punto 5 della scrittura, rispetto agli altri assunti negli art. da 2 a 4, emergeva dalla stessa lettera della scrittura da loro sottoscritta che, al punto 6, impegnava le parti a depositare un ricorso congiunto ex art. 316 e 337 bis ss. c.c., â??aventi le medesime condizioni della presente scrittura (ad eccezione dei punto 5 e 6) entro un mese dalla sottoscrizione della presente scrittura privataâ? • (doc. 5, p. 8). Da tale clausola, emerge con chiarezza la comune intenzione delle parti di tenere distinti gli accordi sulla responsabilitA genitoriale da quello relativo alla vendita della casa di via (Omissis) di proprietA esclusiva della Pi.Mi.

Con il sesto motivo, si denuncia sempre la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1965 c.c., avendo la Corte dâ??Appello di Milano respinto, senza dare rilievo (almeno) alla natura â??mistaâ?• del negozio intercorso tra le parti, il primo motivo di appello incidentale condizionato della Pi.Mi. che chiedeva di dichiarare la nullità della clausola n. 5, con riferimento alla normativa in materia di transazione, applicabile (almeno) a tale clausola, per mancanza dei presupposti di tale contratto e, in generale, di una causa del suo impegno a favore del Sc.Gi., nonché la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dellâ??art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento allâ??art. 132 c.p.c. e allâ??art. 111, comma 6 Cost., per avere respinto il primo motivo di appello incidentale condizionato con una motivazione apparente. Si ribadisce che la clausola n. 5 della scrittura del 2018, ove ritenuta di natura transattiva, resta priva di â??causa concretaâ?•, dal momento che la Pi.Mi.:â?• non aveva debiti nei confronti di Sc.Gi.; â?? non era tenuta a farsi carico delle â??ragioniâ?• della nuova famiglia dellâ??odierna appellante (dovendo anzi tutelare le ragioni del figlio Sc.Fr.); â?? con lâ??accordo preso con Sc.Gi. non avrebbe comunque messo al riparo Sc.Fr. da future rivendicazioni successorie dei fratelliâ?•.

Ma anche prescindendo dalla qualificazione dellâ??obbligazione in termini di transazione, la promessa di versare unâ??ingente somma, allâ??esito della vendita di un immobile di propriet \tilde{A} esclusiva, da parte del genitore economicamente pi \tilde{A}^1 debole, nonch \tilde{A}^{\odot} collocatario del figlio minore (e in virt \tilde{A}^1 di ci \tilde{A}^2 titolare del diritto a percepire un assegno di mantenimento a vantaggio del minore medesimo), a vantaggio dellâ??altro genitore (economicamente pi \tilde{A}^1 forte), restava comunque priva di causa, considerato che: \hat{a} ??a) non vi era liberalit \tilde{A} , la quale peraltro non pu \tilde{A}^2

formare oggetto di unâ??obbligazione (qual Ã" quella divisata nel caso di specie) e comunque richiede requisiti formali qui non presenti; b) non vi era obbligazione naturale, essendo tra lâ??altro la Pi.Mi. priva di mezzi nonché soggetto economicamente debole; c) non vi era alcun obbligo giuridico in capo alla medesima Pi.Mi.â?•.

5. Le censure, da trattare unitariamente, vanno accolte nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte ha affermato che le clausole dellâ??accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietĂ esclusiva di beni â?? mobili o immobili â?? o la titolaritĂ di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso Ã? stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (Cass. S.U. 21761/2021). Ed, inoltre, si Ã" chiarito che lâ??accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per lâ??omologazione (Cass. 24621/2015) e questa Corte ha stabilito che la soluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione â??a latereâ?• ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti.

Cioâ?? in relazione alla natura di contratti estranei allâ??oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale) â?? seppure aventi causa nella crisi coniugale -, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.

Nella specie, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex conviventi di fatto, al momento della cessazione della convivenza, al fine di disciplinare sia profili relativi al mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia.

Al riguardo, Ã" stato affermato che â??In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu allâ??art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, Ã" riconosciuto valido come espressione dellâ??autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di unâ??omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto lâ??adempimento di un obbligo â??ex legeâ?•, lâ??autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti

del negozio concluso, nellâ??effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute allâ??interesse morale e materiale della proleâ?• (Cass. 663/2022).

Orbene, riconosciuto dalla stessa Corte dâ?? Appello che rientrasse nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali, estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali lâ?? autonomia delle parti contraenti incontra limiti, occorreva vagliare con attenzione il contenuto complessivo delle pattuizioni e della clausola n. 5 in particolare della?? accordo inter partes del 2018, in base ai criteri di legge in ambito di interpretazione del contratto.

Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento Ã" rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017).

Si Ã", tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dellâ??intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del â??senso letterale delle paroleâ?•, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motivazione; Cass. 23701 del 2016, in motivazione). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006).

La sentenza impugnata, invece, laddove ha ritenuto la clausola n. 5, in relazione al contenuto dellâ??accordo complessivo, nella parte relativa ad una obbligazione ex lege, quale il mantenimento della prole che ricade su ciascun genitore, non avesse natura contrattuale, con conseguente inapplicabilitĂ dei rimedi dellâ??eccezione di inadempimento e della risoluzione per inadempimento, in mancanza di sinallagmaticitĂ tra gli obblighi previsti delle parti, non ha provveduto a ricostruire la volontĂ delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale del testo al suo esame, omettendo, in particolare, di vagliare il tenore letterale della clausola n. 5, nella sua parte finale, laddove afferma che â??il riconoscimento dellâ??importo di Euro 380.000,00 al sig. Sc.Gi. Ã" finalizzato alla equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. Sc.Gi. alla prima famiglia ed al primo figlio, al quale Ã" stato intestato lâ??appartamento di via (Omissis), con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia ed al secondo figlio ed alla ulteriore ed eventuale prole che dovesse sopravvenireâ?•.

Del pari si Ã? trascurato di vagliare lâ??autonomia dellâ??impegno di cui al punto 5 della scrittura, rispetto agli altri assunti negli art. da 2 a 4, quale poteva emergere dalla stessa lettera della scrittura dalle parti sottoscritta che, al punto 6, impegnava le parti a depositare un ricorso congiunto ex art. 316 e 337 bis ss. c.c., â??aventi le medesime condizioni della presente scrittura (ad eccezione dei punto 5 e 6) entro un mese dalla sottoscrizione della presente scrittura privataâ? • (doc. 5, p. 8).

Orbene, la clausola 5 (relativa ai 380.000 Euro che la Pi.Mi. si impegnava a versare allâ??ex convivente) deve essere letta nel suo insieme e già dal significato letterale emerge la condizionalità con lâ??assolvimento degli obblighi di mantenimento, laddove inadempiuti. Invero, si dice espressamente che si equiparano i diritti della â??prima famigliaâ?• e della â??secondaâ?• dello Sc.Gi.

Si � così ritenuto che una delle parti, nellâ??ambito di un accordo con lâ??ex convivente sul mantenimento del figlio (questo lo scopo) e sulla sostanziale sistemazione dei profili patrimoniali (ma sempre in funzione del figlio), abbia riconosciuto un debito, del tutto disancorato dallâ??assunzione dellâ??obbligo ex lege, nonostante sia spiegata, nellâ??atto complessivo, la causa concreta del riconoscimento, la equiparazione dei diritti dei figli delle due famiglie dello Sc.Gi.

Si deve ribadire che la??accordo va letto nel suo insieme, non potendo il nesso condizionale tra la prima parte e la seconda essere scisso.

Risultano pertanto essere stati violati i canoni legali ermeneutici, in primis quello letterale della singola clausola (art.5) che va letta nellâ??insieme dellâ??accordo e con la prima parte dello stesso atto.

La conseguente conclusione circa la non possibilit \tilde{A} di una risoluzione per inadempimento risulta dunque falsata ed erronea.

- E, di conseguenza, anche la statuizione di rigetto dei motivi della??appello incidentale condizionato (rispetto alla??accoglimento del gravame principale dello Sc.Gi.) della Pi.Mi., con i quali si reiterava la doglianza di invaliditA della clausola, deve essere cassata.
- **3.** Per quanto sopra esposto, vanno accolti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, nei sensi di cui in motivazione, respinti i primi due motivi, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Milano in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provveder \tilde{A} anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, nei sensi di cui in motivazione, respinti i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte dâ??Appello di Milano in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimitÃ.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalit\tilde{A} e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2025.

Campi meta

Massima: Gli accordi stipulati tra ex conviventi di fatto, al momento della cessazione della convivenza, che abbiano lo scopo di disciplinare sia i profili relativi al mantenimento della prole (disciplinati dall'art. 337 ter co. 4 c.c.) sia le questioni economico-patrimoniali insorte nella coppia, pur contenendo obbligazioni relative al mantenimento della prole che sono ex lege e non sinallagmatiche, rientrano nell'autonomia negoziale delle parti per quanto attiene agli aspetti patrimoniali estranei agli obblighi ex lege.

Supporto Alla Lettura:

MANTENIMENTO FIGLI

Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno lâ??obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Lâ??obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non Ã" autosufficiente economicamente.